

LA SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE AREE SVANTAGGIATE

1. PREMESSA;
2. SOSPENSIONE E MONITORAGGIO DEL CREDITO D'IMPOSTA;
3. CREDITO D'IMPOSTA DERIVANTE DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Riferimenti normativi

- D.L. 253/2002
- Legge 388/2000
- D.L. 138/2002 (Legge 178/2002)
- Risoluzione n.360/E del 18/11/2002
- D.Lgs. 241/1997
- D.Lgs. 472/1997
- D.Lgs. 462/1997

1. PREMESSA

Con il Decreto Legge n.253 del 12 novembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002), il Governo ha introdotto misure per sospendere temporaneamente la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (articolo 8 della Legge 388/2000), analogamente a quanto già accaduto per il credito d'imposta per le nuove assunzioni.

E' stata inoltre prevista una nuova comunicazione per il monitoraggio dell'utilizzo dei citati crediti. "Il Punto" di questa settimana prende in esame i contenuti fiscali del decreto legge, che è entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e cioè il 13 novembre scorso.

2. SOSPENSIONE E MONITORAGGIO DEL CREDITO D'IMPOSTA

SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIRITTO AL CONTRIBUTO ANTERIORMENTE ALL'8 LUGLIO 2002: MONITORAGGIO

I soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente all'8 luglio 2002 devono:

- **a pena di decadenza** dal contributo conseguito automaticamente,
- **comunicare** all'Agenzia delle Entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati.

In particolare, dovranno essere comunicati i dati concernenti:

- le **tipologie degli investimenti**;
- gli **identificativi dei contraenti** con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti;
- le **modalità di regolazione finanziaria** delle spese relative agli investimenti;

SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIRITTO AL CONTRIBUTO ANTERIORMENTE ALL'8 LUGLIO 2002: SOSPENSIONE DALLA FRUIZIONE

- l'ammontare:
 - degli investimenti;
 - dei contributi fruiti;
 - dei contributi ancora da utilizzare;
- ogni altro dato utile ai fini del monitoraggio.

La comunicazione andrà eseguita:

- entro un termine comunque non successivo al 31 gennaio 2003;
- mediante un apposito modello che sarà predisposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente all'8 luglio 2002 non potranno usufruire dei crediti d'imposta ancora da utilizzare dal 13 novembre 2001 fino al 30 marzo 2003.

La ripresa dell'utilizzazione dei contributi sarà consentita in misura comunque non superiore al rapporto tra:

- lo stanziamento in bilancio (450 milioni di euro per il 2003 e 250 milioni di euro dal 2004) e
- l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati.

SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIRITTO AL CONTRIBUTO A DECORRERE DALL'8 LUGLIO 2002: MONITORAGGIO E SOSPENSIONE DELLA FRUIZIONE

I soggetti che a decorrere dall'8 luglio 2002 (si veda in proposito Il Punto n.152 di settembre 2002) hanno conseguito l'assenso all'accesso al credito d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell'istanza presentata (D.L. 138/2002 - Legge 178/2002) devono

- eseguire la comunicazione esaminata in precedenza;
- sospendere l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo:
 - dal 13 novembre 2002
 - al 30 marzo 2003.

La ripresa dell'utilizzazione dei contributi sarà comunque consentita fino al:

- 35% dell'ammontare nell'anno 2003,
- 70% dell'ammontare nell'anno 2004,
- 100% dell'ammontare nell'anno 2005.

CODICI TRIBUTO

Con risoluzione n.360/E del 18 novembre 2002:

- è stata **sospesa fino al 30 marzo 2003** l'operatività dei codici tributo:
 - **6734** (Credito d'imposta - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388);
 - **6742** (Credito d'imposta - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Articolo 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138);
- sono stati **istituiti** i codici tributo:
 - **6747** (Maggior credito d'imposta utilizzato - Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388);
 - **6748** (Maggior credito d'imposta utilizzato - Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal Decreto Legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178).

I contribuenti che hanno utilizzato **in compensazione** il credito d'imposta **in misura superiore** a quanto effettivamente spettante devono:

- effettuare il **versamento** tramite F24 dell'importo del **maggior credito fruito**,
- indicare:
 - nella colonna "codice tributo" il codice **6747** o **6748**;
 - nella colonna "importi a debito versati" l'importo del credito d'imposta da restituire, **maggiorato degli interessi maturati**;
 - come periodo di riferimento, l'anno d'imposta cui si riferisce il credito.

3. CREDITO D'IMPOSTA DERIVANTE DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

DISPOSIZIONI IN
TEMA DI COMPENSA-
ZIONE DI CREDITI
DI IMPOSTA

Il provvedimento in esame riguarda i crediti d'imposta dei contribuenti che:

- sono **titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo**;
- hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a **5.164.569,00** di euro.

Nel caso in cui i crediti derivino dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante da **dichiarazioni integrative presentate successivamente al 30 settembre 2002**, i contribuenti in questione devono **sospendere** la compensazione dei crediti stessi (articolo 17 del D.Lgs. 241/1997), per il periodo:

- **dal 13 novembre 2002**
- **al 30 settembre 2003.**

In caso di effettuazione della compensazione del credito in **violazione** della disposizione in esame non si applicano riduzioni delle sanzioni (articoli 13 del D.Lgs. 472/1997 e 2, comma 2 del D.Lgs. 462/1997).